

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. II} n. 5

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Modifiche al Regolamento relative ad adeguamenti conseguenti
alla riduzione del numero dei deputati)*

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, LORENZO FONTANA, *Presidente*, e dai deputati BALDELLI, BORDONALI, DEL BARBA, D'ORSO, FORNARO, IEZZI, KELANY, MADIA, NAZARIO PAGANO, ANGELO ROSSI, SCHULLIAN

Presentata alla Presidenza della Camera il 23 novembre 2022

(Relatori: FORNARO e IEZZI)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica al Regolamento è stata licenziata dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 23 novembre 2022 e contiene i primi necessari adeguamenti al Regolamento conseguenti alla riduzione del numero dei deputati disposta con la legge costituzionale n. 1 del 2020, approvata nella passata legislatura. Non appena insediatasi la XIX legislatura, il primo intendimento del Presidente della Camera è stato, infatti, quello di sottoporre con la massima celebrità alla Giunta per il Regolamento — nominata nel più breve tempo possibile — la questione delle modifiche regolamentari necessarie ad allineare diverse disposizioni regolamentari alla nuova composizione nu-

merica della Camera dei deputati, passata dagli originari 630 deputati a 400 membri.

Si intende così portare a termine, con la definitiva approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, una prima tappa di un percorso che era stato avviato nella XVIII legislatura in seno alla Giunta e che, con la conclusione anticipata di questa, non era pervenuto a compimento.

Come già preannunciato nella prima riunione della Giunta del 26 ottobre 2022, il Presidente della Camera ha ritenuto di sottoporre all'esame della Giunta, nella successiva riunione del 15 novembre, una proposta procedurale tesa ad individuare due diversi « binari » sui quali far scorrere il nuovo processo di riforma del

Regolamento, anche al fine di evitare che questioni più controverse o comunque meritevoli di maggiore approfondimento potessero condizionare e rallentare l'approvazione di proposte più limitate ma fin da subito oggetto di larghissima condivisione. Così, nel primo « binario » di riforma sono confluiti solo gli adeguamenti correlati direttamente alla riduzione del numero dei deputati, da licenziare in tempi strettissimi; con il secondo « binario », da avviare anch'esso subito, ma con tempi di svolgimento necessariamente più lunghi, l'obiettivo è, invece, quello, più generale, dell'elaborazione di un progetto più ampio e articolato di riforma del Regolamento, che tocchi una pluralità di settori, al fine di favorire un migliore andamento dei lavori parlamentari a vantaggio dell'Istituzione e della qualità del lavoro di ciascun deputato.

Impostato dunque l'iter in questi termini, il perimetro dell'intervento riformatore relativo alla prima *tranche* è stato definito sulla base delle proposte relative all'adeguamento dei *quorum* e della composizione numerica degli organi della Camera dei deputati già contenute nel testo predisposto dai relatori incaricati nella passata legislatura, deputati Baldelli e Fiano, poi adottato come testo-base dalla Giunta nella riunione del 27 aprile 2022. A queste proposte di adeguamento numerico si è accompagnata, ora come nel testo-base della XVIII legislatura, la proposta di soppressione di alcune disposizioni regolamentari contenenti anch'esse soglie numeriche, ma delle quali si è ritenuto di non procedere all'adeguamento in quanto si tratta di disposizioni del tutto superate o desuete, quali, ad esempio, quelle di cui al comma 2-bis dell'articolo 18, all'articolo 72, comma 1, e all'articolo 96-bis, comma 1, cui se ne aggiungono altre riportate nel testo.

Rispetto a tali oggetti dunque il Presidente della Camera ha interpellato i componenti della Giunta per acquisirne orientamenti ed osservazioni anche da formulare per iscritto. Fin dalla riunione della Giunta del 15 novembre è emersa una sostanziale, larghissima, condivisione del testo e dell'esigenza di procedere rapida-

mente ad adeguamenti numerici ritenuti necessari; ad ulteriore conferma di tale larghissima convergenza è pervenuto da alcuni componenti della Giunta, nel termine indicato del 22 novembre, un numero assai contenuto di osservazioni, che sono state poi condivise dal Presidente e dalla Giunta medesima e recepite nell'ipotesi di riforma.

All'esito del dibattito svoltosi nella successiva riunione del 23 novembre, la Giunta ha quindi convenuto di proporre all'Assemblea un generale adeguamento di tutti i *quorum*, rideterminati con nuove soglie lievemente incrementate rispetto al parametro strettamente proporzionale, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023. Unica eccezione a questo adeguamento è quella costituita dall'articolo 44, comma 1, relativo alle soglie numeriche previste per chiedere la chiusura della discussione sia in Assemblea che in Commissione — e cioè una tipica prerogativa utilizzata dalla maggioranza — che si è preferito non variare.

Al contempo la Giunta ha concordato sulla rideterminazione del numero minimo richiesto per la costituzione dei Gruppi parlamentari (ridotto da 20 a 14) e delle componenti politiche del Gruppo Misto di cui al primo e all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 (ridotto rispettivamente da 10 a 7 e da 3 a 2) e su quella del numero dei componenti della Giunta delle elezioni e di quella per le autorizzazioni richieste dall'articolo 68 della Costituzione (che passano, rispettivamente, da 30 a 20 deputati e da 21 a 15 deputati): per queste fattispecie — stante la già avvenuta costituzione nella corrente legislatura sia dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo Misto, che delle Giunte in questione — le nuove disposizioni entreranno però in vigore a decorrere dalla XX legislatura. È stato invece ritenuto opportuno non intervenire sulla composizione del Comitato per la legislazione, già oggi piuttosto ristretta; né si è ritenuto di intervenire per ridurre il numero dei Segretari di Presidenza della Camera, come prefigurato nel testo base della XVIII legislatura, sia in considerazione del fatto che tale riduzione rischierebbe di svuotarsi di significato sostanziale

in ragione della necessità, prevista dal Regolamento, di eleggere Segretari di Presidenza suppletivi in rappresentanza di Gruppi non presenti nella composizione originaria dell'Ufficio di Presidenza, sia in quanto occorre una valutazione sulla compatibilità di una riduzione rispetto alle effettive esigenze dei lavori parlamentari e al numero e durata delle sedute dell'Assemblea. Tale valutazione potrebbe trovare posto eventualmente anche all'interno del cosiddetto secondo binario del processo di riforma del Regolamento, nell'ambito del quale potrebbe altresì essere considerata l'esigenza di una riforma complessiva della disciplina

della costituzione dei Gruppi, anche nell'ottica dell'adozione di misure anti-trasformistiche e, più in generale, anti-frammentazione, con un'eventuale rivalutazione anche del requisito numerico.

L'auspicio è dunque quello che le proposte contenute nel presente documento, che hanno raccolto in tempi molto rapidi il consenso di tutti i Gruppi presenti nella Giunta per il Regolamento, acclarato nella riunione del 23 novembre 2022, possano ora conoscere una altrettanto rapida e unanime approvazione in Assemblea.

Federico FORNARO e
Igor IEZZI, *Relatori*

TESTO DEL REGOLAMENTO

Art. 13.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno **dieci** deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.

Art. 14.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di **venti** deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con **meno di venti iscritti** purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trematomila voti di lista validi.

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno **dieci** deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche

MODIFICA PROPOSTA

Art. 13.

Al comma 2, secondo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 14.

Al comma 1, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

Al comma 2, le parole: « meno di venti iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 ».

Al comma 5, primo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette » e all'ultimo periodo la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a **tre**, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

Art. 16.

3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o **venti** deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

Art. 17.

1. La Giunta delle elezioni è composta di **trenta** deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

Art. 17-bis.

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risul-

Art. 16.

Al comma 3-ter, terzo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

Art. 17.

Al comma 1, primo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « venti ».

Art. 17-bis.

Al comma 1, primo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

tato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, **venti** deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

Art. 18.

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di **ventuno** deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.

Art. 18-ter.

6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, **venti** deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle con-

Art. 18.

Al comma 1, primo periodo, la parola: « ventuno » è sostituita dalla seguente: « quindici ».

Il comma 2-bis è abrogato.

Art. 18-ter.

Al comma 6, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

clusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

Art. 27.

2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da **trenta** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.

Art. 40.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da **dieci** deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

Art. 46.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da **venti** o **quattro** deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

Art. 51.

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da **venti** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che,

Art. 27.

Al comma 2, secondo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « venti ».

Art. 40.

Al comma 1, secondo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 46.

Al comma 4, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».

Art. 51.

Al comma 2, primo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « quattro » è sostituita

separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da **quattro** deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da **trenta** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

Art. 63.

3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di **dieci** deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 69.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o **dieci** deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

Art. 72.

1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. **Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.**

Art. 79.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno **quattro** componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di que-

dalla seguente: « tre »; al secondo periodo la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « venti ».

Art. 63.

Al comma 3, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 69.

Al comma 1, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 72.

Al comma 1, il secondo periodo è soppresso.

Art. 79.

Al comma 6, primo periodo, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».

sta, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

Art. 83.

2. Quando **venti** deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

4. **Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.**

Art. 83.

Al comma 2, primo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

Il comma 4 è abrogato.

Art. 86.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. **Trenta** deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da **venti** deputati o da un presidente di Gruppo.

Art. 92.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o **dieci** deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.

Art. 96-bis.

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno

Art. 86.

Al comma 5, secondo periodo, la parola: « Trenta » è sostituita dalla seguente: « Venti ».

Al comma 8, secondo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

Art. 92.

Al comma 3, secondo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 96-bis.

Al comma 1, il secondo periodo è soppresso.

o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. **La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.** I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o **venti** deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 110.

1. Un presidente di Gruppo o **dieci** deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Al comma 3, primo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

Art. 110.

Al comma 1, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 111.

2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.

Art. 114.

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da **venti** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da **venti** deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

Art. 138-bis.

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a **trenta** possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

Art. 111.

Il comma 2 è abrogato.

Art. 114.

Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Art. 138-bis.

Al comma 1, primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

Art. 153-quinquies.

1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ad eccezione delle modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

